



La gestione dei rifiuti nella piccola impresa

Reggio Calabria
ottobre 2017

ATTENZIONE Le informazioni riportate sono da ritenersi valide alla data dello svolgimento del seminario

Codice
Ambientale
D.lgs. 152/2006

D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (G.U. 14 aprile 2006)

entrato in vigore 29 aprile 2006

Negli anni successivi subisce diverse modifiche ed integrazioni, in particolare:

D.lgs. 205 del 2010 (in vigore dal 25/12/2010) recepisce la direttiva europea 2008/98/CE, introduce la tracciabilità telematica dei rifiuti (SISTR) ed entra

DI 25 gennaio 2012, n. 2 ("DI Ambiente" — Identificazione rifiuti pericolosi)

DI 21 giugno 2013, n. 69 (..... - cd. "Decreto Fare" — Terre e rocce da scavo)



DI 31 agosto 2013, n. 101 (..... - Nuova disciplina di operatività del Sistr))

DI 31 dicembre 2014, n. 192, convertito in legge 27 febbraio 2015, n. 11 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative per SISTR)

Decisione Commissione Ue 2014/955/Ue (Nuovo elenco europeo dei rifiuti)

Regolamento Commissione Ue 1357/2014/Ue (Caratteristiche di pericolo rifiuti / Sostituzione dell'allegato III alla direttiva 2008/98/Ce)

LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 Misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali in vigore dal 2 febbraio 2016



Chi è la piccola IMPRESA (PMI)

Si definisce PMI (micro impresa, piccola impresa e media impresa) **l'impresa che a seguito della verifica** dello status di associata, collegata o autonoma, rientra nei parametri a seguire:

	micro impresa	piccola impresa	media impresa
a) dipendenti	meno di 10	meno di 50	meno di 250
B) fatturato	non superiore a € 2 milioni	non superiore a € 10 milioni	non superiore a € 50 milioni
	oppure	oppure	oppure
c) totale di bilancio	non superiore a € 2 milioni	non superiore a € 10 milioni	non superiore a € 43 milioni

Chi è la piccola IMPRESA (PMI)

I requisiti a) e b), oppure a) e c), a seconda della convenienza dell'azienda, **devono entrambi sussistere.**

Per **fatturato** s'intende la voce del conto economico redatto secondo le norme vigenti del codice civile.

Per **totale di bilancio** s'intende il totale dell'attivo patrimoniale.

I **dipendenti** vanno calcolati in termini di Unità Lavorative Anno (ULA).

ATTENZIONE:

Si considerano dipendenti i lavoratori dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati a forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione per quelli posti in cassa integrazione straordinaria. Non rientrano tra i dipendenti gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento.

Anche gli imprenditori e i soci che svolgono attività lavorativa in azienda sono conteggiati al fine del calcolo dell'ULA ma devono percepire dei compensi per l'attività lavorativa svolta.

Chi è la piccola IMPRESA (PMI)

In dottrina troviamo la definizione di ***lavorazione industriale o artigianale***: intendendo qualsiasi attività di produzione di beni, anche condotta all'interno di un'unità locale avente carattere prevalentemente commerciale o di servizio (amministrativo, finanziario, turistico, spettacolo, pulizia...), purché tale lavorazione industriale o artigianale sia identificabile in modo autonomo e non finalizzata allo svolgimento dell'attività commerciale o di servizio.

Responsabilità nella produzione dei Rifiuti

Art. 188, comma 1 D.lgs. 152/2006

Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono:

- direttamente al loro trattamento,
- oppure li consegnano ad un intermediario/commerciante, a ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti,
- o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti.

Deve essere garantita LA TRACCIABILITA' dalla loro produzione sino alla destinazione finale

Il produttore che affida a terzi la gestione del proprio rifiuto deve verificare che il soggetto affidatario sia regolarmente:

- **Iscritto** all'Albo Gestori Ambientali per il trasporto
- **Autorizzato** per l'attività di recupero o smaltimento

La verifica delle iscrizioni/autorizzazioni è un onere al quale non è possibile sottrarsi, se disatteso implica la **CORRESPONSABILITA' IN ATTIVITA' ILLECITA'** (art. 188 D.lgs. 152/06).

IMPORTANTE: E' consigliabile inserire sempre nel contratto le indicazioni relative alla gestione del rifiuto prodotto (**chi fa che cosa**).

Definizione
di
Rifiuti
e
Cessazione
di
Rifiuto

Art. 183, comma 1, lett. a) D.lgs. 152/2006, modificato D.lgs. 205/2010

E' rifiuto " Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi "

Allo stesso articolo viene definito anche quando un rifiuto è pericoloso (comma 1 lett. b)

"Rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della Parte IV del medesimo decreto".

Art. 184-ter, comma 1 D.lgs. 152/2006, modificato D.lgs. 205/2010

Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto ad un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

Esclusioni dal
campo di
applicazione
dei Rifiuti

Art. 185, D.lgs. 152/2006, modificato D.lgs. 205/2010

Sono esclusi:

- le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio ...,
- il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
- il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato,
- rifiuti radioattivi,
- i materiali esplosivi in disuso,
- **le materie fecali**, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia, gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e) [...da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali], e comma 3, lettera a) [... da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 C.c.], , nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana,

Esclusioni dal campo di applicazione dei Rifiuti

Art. 185, D.lgs. 152/2006, modificato D.lgs. 205/2010

.....

- i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (Ce) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio,
- le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (Ce) n. 1774/2002,
- i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117,
- i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi,

Definizione di Sottoprodotto

Art. 183, comma 1, lett. qq) D.lgs. 152/2006, mod. D.lgs. 205/2010

Qualsiasi sostanza od oggetto

- che soddisfa le **condizioni** di cui all'articolo 184-bis, comma 1,
- che rispetta i **criteri** stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2.

a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti.

ATTENZIONE

All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 4001, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria

Decreto 13 ottobre 2016, n. 264
Publicato sulla GU del 15/02/2017, in vigore dal 2 marzo 2017.

Sottoprodotto Normativa

Art. 183, comma 1, lett. qq) D.lgs. 152/2006, mod. dal D.lgs. 205/2010

Decreto Ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264

Regolamento recante Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti.

Circolare MinAmbiente 30/5/2017 per l'applicazione del DM 264/2016.

Dpr 13 giugno 2017, n. 120

Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del DL 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. (art 4).

Sottoprodotto Regolamento DM 264/2016

il Regolamento definisce alcune modalità con le quali il detentore si può dimostrare che sono soddisfatte le condizioni generali di cui all'art. 184-bis del D.lgs. 152/2006 , la sussistenza dei requisiti sostanziali per la qualificabilità di un residuo come sottoprodotto e non come rifiuto .

Il regolamento **si rivolge** a tutti i settori produttivi dai cui processi si originano residui che possono essere qualificati sottoprodotti, non solo a quelli interessati dalla produzione dei materiali indicati nell'allegato 1.

Il provvedimento **NON si applica**:

- ai prodotti
- alle sostanze e materiali esclusi tutto quanto è escluso dalla disciplina dei rifiuti ai sensi dell'art. 185 D.lgs. 152/2016
- ai residui derivanti da attività di consumo.

Restano ferme le disposizioni specifiche adottate per la gestione di specifiche tipologie di residui, es. le terre e rocce da scavo. (Art.3 DM 264/2016)

Definizione
di
Gestione
e
Raccolta
Rifiuti

Gestione

la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati (*mod. dall'art. 14, comma 8, legge n. 116 del 2014*).

Raccolta

il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento (*mod. dall'art. 11, comma 16-bis, legge n. 125 del 2015*).

Definizione
di
Trattamento
Rifiuti

Trattamento

qualsiasi operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento.

Recupero

qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.

Smaltimento

qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento.

Preparazione per il riutilizzo

le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti **diventati rifiuti** sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.

Definizione

di

Riutilizzo

e

Riciclo

Rifiuti

Riutilizzo

qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che **non sono rifiuti** sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.

Riciclaggio

qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i **rifiuti** sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

Co -Responsabilità

nella

gestione

dei

Rifiuti

Il conferimento dei rifiuti DEVE ESSERE FATTO A SOGGETTO AUTORIZZATO (dal trasportatore allo smaltitore finale).

In caso contrario il produttore/detentore concorre con essi nel reato di gestione non autorizzata.

Tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti rispondono solidalmente del corretto smaltimento,

il produttore del rifiuto non può consegnarlo a chiunque, ma deve conferirlo o al servizio pubblico o ad un soggetto privato che sia autorizzato a smaltire quel particolare tipo di rifiuto, a nulla rilevando che il consegnatario possa essere autorizzato a smaltire altri rifiuti giacché l'assenza di autorizzazione per il rifiuto specifico conferito equivale a mancanza di autorizzazione.

CORTE DI
CASSAZIONE
PENALE 10/04/2012
Sentenza n. 13363

(..) Tutti i soggetti che intervengono nel circuito della gestione dei rifiuti sono responsabili non solo della regolarità delle operazioni da essi stessi posti in essere, ma anche di quelle dei soggetti che precedono o seguono il loro intervento mediante l'accertamento della conformità dei rifiuti a quanto dichiarato dal produttore o dal trasportatore, sia pure tramite la verifica della regolarità degli appositi formulari, nonché la verifica del possesso delle prescritte autorizzazioni da parte del soggetto al quale i rifiuti sono conferiti per il successivo smaltimento. È, perciò, evidente che l'inosservanza degli obblighi imposti dalla legge, oltre ad integrare le fattispecie contravvenzionali previste dal testo unico sull'ambiente, può essere valutata quale elemento indiziario dell'elemento psicologico che integra le ipotesi delittuose previste in detta materia".

CORTE DI
CASSAZIONE
PENALE - Sez.3[^]
20/01/2016
Sentenza n. 2230

Il reato di cui all'art. 256 c1, del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 che sanziona le attività di gestione compiute in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione è configurabile nei confronti di chiunque svolga tali attività anche di fatto o in modo secondario o consequenziale all'esercizio di una attività primaria diversa che richieda, per il suo esercizio, uno dei titoli abilitativi indicati e non sia caratterizzata da assoluta occasionalità, salva l'applicabilità della deroga di cui al comma quinto dell' art. 266 per la cui operatività occorre che il soggetto sia in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio di attività commerciale in forma ambulante ai sensi del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio.

Classificazione

D.lgs. 152/2006

Assimilazione Rifiuti urbani

Art. 184, comma 1 D.lgs. 152/2006

I rifiuti sono classificati:

- secondo l'origine in:
 - rifiuti urbani
 - rifiuti speciali
- secondo le caratteristiche di pericolosità in:
 - rifiuti non pericolosi
 - rifiuti pericolosi

Ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e) D.lgs. 152/2006

è Competenza dello Stato determinare (con successivo decreto del Ministro dell'Ambiente) i **criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione**, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.

Ai sensi dell'articolo 198, comma 2 D.lgs. 152/2006

sono i COMUNI che concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani e assimilabili con appositi regolamenti.

Attribuzione codici CER /1

L'**esatta attribuzione del codice CER** è di fondamentale importanza per la individuazione delle più appropriate modalità di trasporto, trattamento o smaltimento dei rifiuti. Quindi:

La **classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore**

poiché è in grado di identificare la fonte che genera il rifiuto consultando prima i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20.

A seguire, se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre:

1. esaminare i capitoli 13, 14 e 15,
2. definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16,
3. utilizzare il codice 99 (rifiuti non specificati altrimenti) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata nella prima fase.

E' possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività in capitoli diversi.

Cosa fa
l'Impresa
quando è
produttrice di
Rifiuti
-
ADEMPIMENTI

Deve:

- codificare il rifiuto prodotto con attenzione alle nuova classificazione dei rifiuti con assegnazione codice di pericolo HP per quelli classificati pericolosi (in sostituzione delle classi H)
- effettuare analisi se e quando necessarie
- effettuare caratterizzazione, schede di omologa
- effettuare campionamenti
- gestire le modifiche del deposito temporaneo
- gestire il registro di carico/scarico e i formulari se obbligati
- gestire la tracciabilità sul SISTRI se obbligati
- generare il MUD se obbligati

CLASSIFICARE
CODIFICARE
un
Rifiuto

Lo strumento che viene utilizzato per **classificare - codificare** un rifiuto è l'Elenco Europeo dei Rifiuti che porta all'individuazione del corretto codice CER e della caratteristica di pericolosità o di non pericolosità attribuita al rifiuto.

In caso di rifiuto pericoloso vanno poi definite le specifiche caratteristiche di pericolo HP ad esso attribuite.

Quando il rifiuto in indagine non è riconducibile ad un processo produttivo ben codificato o tra i codici elencati per un certo processo non se ne trova uno che lo descriva in modo corretto si passa alla **caratterizzazione** dello stesso.

CARATTERIZZARE un Rifiuto

Al fine di ottenere una **caratterizzazione del rifiuto** è necessario predisporre una sorta di carta di identità del rifiuto in cui:

1. si descrivere il processo di origine,
2. le materie prime utilizzate,
3. le sostanze con cui può essere entrato in contatto e
4. le relative schede di sicurezza.

Importante anche la verifica di idoneità verso l'impianto di destino finale.

A tal fine spesso risulta necessario un supporto analitico.

Non esistono analisi generiche o standard o comunque predefinite al fine di ottenere con facilità classificazione e caratterizzazione.

ANALISI sui Rifiuti

L'analisi del rifiuto risulta necessaria, almeno all'atto della prima classificazione, ai fini della definizione della pericolosità del rifiuto e dovrà essere ripetuta periodicamente in relazione a variazioni di composizione del rifiuto o, in caso di nessuna variazione, con lo scopo di dimostrare la persistenza delle caratteristiche di non pericolosità.

Qualora vengano apportate variazioni al ciclo produttivo o alle materie prime impiegate si dovrà comunque procedere a effettuare una nuova analisi.

Fermo restando l'obbligo e l'onere del produttore,

per il gestore dell'impianto (recupero o smaltimento) è conveniente eseguire, a sua convalida, a campione qualche analisi al fine di essere sicuro che gli venga conferito un rifiuto avente le caratteristiche riportate nel certificato analitico che dovrà accompagnare il rifiuto e che questo sia conforme ai rifiuti che può trattare in base all'autorizzazione dell'impianto stesso, fatto di cui risponde in termini di responsabilità seppure in solido con il produttore.

Art. 183, comma 1, lett. bb) D.lgs. 152/2006

Deposito Temporaneo

Il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci

testo modificato DL 9/02/2012 e confermato dalla L 35/2012

Per luogo di produzione si intende l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione del rifiuto

Il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento

Deposito Temporaneo condizioni

Rifiuti
pericolosi

Con cadenza almeno trimestrale

o

**Quando il deposito raggiunge i 30 mc
di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi**

Rifiuti
non
pericolosi

In ogni caso, il **Deposito Temporaneo** non può mai superare l'anno anche se non si raggiungono mai i suddetti quantitativi max.

Deposito Temporaneo

condizioni

Rifiuti
pericolosi

Il deposito Temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche

Nel rispetto delle norme che disciplinano:

- il deposito delle sostanze pericolose in essi contenuti;
- l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.

Rifiuti
Sanitari

Deve essere effettuato in condizioni tali:

- da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute;
- durata massima di 5 giorni dal momento della chiusura del contenitore;
- può essere esteso a 30 giorni per quantitativi inferiori a 200 litri nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto la responsabilità del produttore. (art. 8 DPR 254/2003).

TRACCIABILITA' dei Rifiuti

Art. 188-bis D.lgs. 152/2006

La tracciabilità dei rifiuti deve essere garantita dalla loro produzione sino alla loro destinazione finale, infatti l'articolo cita:

- 1) In attuazione di quanto stabilito all'articolo 177, comma 4, la tracciabilità dei rifiuti deve essere garantita dalla loro produzione sino alla loro destinazione finale.
 - 2) A tale fine, la gestione dei rifiuti deve avvenire:
 - a) nel rispetto degli obblighi istituiti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'art. 14-bis del DL n° 78 del 1/7/2009, convertito, con modificazioni, dalla L n° 102 del 3/8/2009 e dal DM del 17/12/2009;
- oppure**
- b) nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193.

DI n. 244 dicembre 2016 – DOPPIO BINARIO

Fino alla più vicina data tra il subentro del nuovo Gestore Sistri ed il 31/12/2017 continuano ad applicarsi gli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.lgs. 152/2006 nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le relative sanzioni.

Dm Ambiente 30 marzo 2016, n. 78

NUOVO regolamento contenente le disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti:

Attua l' articolo 188-bis, c. 4-bis, D.lgs. 152/06
Abroga i DM 52/2011

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

* Norme contenute nel Ddl
'GREEN ECONOMY' del
22/12/2015, in vigore dal 2
febbraio 2016

Che cosa è ->

il documento su cui annotare le informazioni sulle caratteristiche quali/quantitative dei rifiuti e la data di produzione o di gestione.

Chi è obbligato ->

1) i produttori:

- di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni artigianali ed industriali,
 - di rifiuti speciali pericolosi *,
 - di rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento, di fanghi prodotti dalla potabilizzazione delle acque....,
- 2) chi effettua attività di raccolta e trasporto a titolo professionale,
3) chi effettua attività di recupero e smaltimento,
4) chi effettua attività di intermediazione.

Chi è escluso ->

1) i produttori:

• di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da: attività di demolizione, costruzione, scavo, attività commerciale, servizio, sanitarie, attività agricole ed agro-industriale (art. 2135 C.c.).

• * le imprese agricole di cui all' art.2135 del C.c. che producono rifiuti pericolosi,

• * i soggetti esercenti attività ricadenti nell' ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi,

2) soggetti abilitati allo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio (art.266 c.5 D.lgs.152/06).

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

- Norme contenute nel Ddl 'GREEN ECONOMY' del 22/12/2015, in vigore dal 2 febbraio 2016

MODIFICA

il caso particolare relativo alla:
"modifica introdotta DL n 201 del
6/12/2011 art. 40 comma 8"

«In materia di semplificazione del trattamento dei rifiuti speciali per talune attività economiche a ridotto impatto ambientale,

le imprese agricole di cui all' art.2135 del C.c., nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell' ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati, possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 kg al giorno, a un impianto che effettua operazioni autorizzate di smaltimento.

L' obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti e l' obbligo di MUD di cui al D.lgs.152/06 si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all' art. 193 D.lgs.152/06. I formulari sono gestiti e conservati con le modalità previste dal medesimo art.193. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività di cui al presente comma o tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, mantenendo presso la sede dell' impresa copia dei dati trasmessi. L' adesione, da parte dei soggetti esercenti attività ricadenti nei suddetti codici ATECO, alle modalità semplificate di gestione dei rifiuti speciali assolve agli obblighi in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti ».

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA
----->

La compilazione ->

tutti i dati relativi all'origine, quantità, caratteristiche, destinazione, data di carico/scarico..

Tali annotazioni devono essere effettuate:

entro 10 gg lavorativi:

- dalla produzione e dallo scarico per il produttore,
- dalla raccolta /trasporto per il trasportatore,
- dalla transazione per l'intermediario/commerciante

entro 2 gg lavorativi per chi effettua operazioni di recupero/smaltimento.

Compilazione affidata a terzi ->

I soggetti la cui produzione annua non eccede le 10 t di rifiuti non pericolosi e le 2 t di pericolosi **possono adempiere all'obbligo di tenuta dei registri carico/scarico** anche **tramite le associazioni imprenditoriali interessate**, che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Ubicazione ->

tenuto presso l'impianto di produzione / la sede del trasportatore, intermediario / la sede dell'impianto gestore.

Conservazione ->

conservato ed integrato con i formulari, per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione;

unica eccezione per la discarica, i cui registri vengono conservati a tempo indeterminato: prima dalla stessa discarica poi dall'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

Il Modello ->

da utilizzare è quello previsto al **DM 1 aprile 1998 n. 148**, dettagliato nell'allegato C-1 sezione III, nel quale sono indicate le modalità di inserimento dei dati, oltre alla Circolare del Ministero del 4 agosto 1998.

In particolare:

1. Modello A per produttori e gestori
2. Modello B per intermediari

Il registro si acquista in cartoleria ->

in questo caso la tipografia che lo ha realizzato ha rispecchiato il tracciato indicato nel DM 1 aprile 1998 n. 148 e si parla di registro cartaceo; il dichiarante compila il registro in tutte le sue parti con le tempistiche e le modalità indicate nella norma.

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Il **registro può essere anche informatico** -> cioè verrà compilato e gestito attraverso una procedura informatica; **anche in questo caso il dichiarante rispetterà tempistiche e modalità operative**, ma il registro stesso sarà composto da un numero di fogli bianchi (formato A4) che il dichiarante provvederà a numerare ed intestare con il nome dell'impresa o ente attraverso la procedura informatica. In questo caso il numero dei fogli che andranno a comporre il registro verrà deciso dal dichiarante.

Vidimazione ->

Il registro in entrambi i casi (cartaceo o informatico) dovrà essere **vidimato prima** del suo utilizzo, cioè prima di riportare sullo stesso una operazione di carico e scarico del rifiuto.

Vidimati dalla CCIAA di competenza.

Si utilizzano fogli numerati (formato A4).

Il Costo ->

per la vidimazione è pari ad E.25.

Composizione ->

Il registro, in entrambi i casi (cartaceo o informatico), è **composto** da un frontespizio nel quale sono riportati i dati dell'impresa: ragione sociale, codice fiscale, indirizzo della sede, indirizzo dell'unità locale dell'impresa (ubicazione dell'esercizio); attività dell'impresa: produttore...; data e numero della prima e dell'ultima registrazione effettuata sul registro.

Disponibilità ->

Le informazioni contenute nel registro devono essere rese disponibili all' autorità di controllo, in qualunque momento questa ne faccia richiesta.

REGISTRO DI CARICO E SCARICO Attività di produzione e gestione – MODELLO (All.A)

Scarico Carico del n	-	-	Caratteristiche del rifiuto a) CER	Quantità	Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto	Annotazioni
Formulario n			c) Stato fisico	Litri	Sede	
Rif. operazioni di carico n			e) Rifiuto destinato a: () smaltimento cod.	Iscrizione Albo n.	

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Sanzioni

(D.lgs. 152/06, art. 258)

1/2

Omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico

• Chiunque omette di tenere o tenga in modo incompleto il registro di carico e scarico relativamente ai rifiuti non pericolosi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.600,00 a Euro 15.500,00.

La sanzione è ridotta da Euro 1.040,00 a Euro 6.200,00 nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti calcolate con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

• Chiunque omette di tenere o tenga in modo incompleto il registro di carico e scarico relativamente ai rifiuti pericolosi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 15.500,00 a Euro 93.000,00 nonché con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese ad un anno della carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore (ridotta da Euro 2.070,00 a Euro 12.400,00 nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti calcolate con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione).

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Sanzioni

(D.lgs. 152/06, art. 258)

2/2

Inesattezze e/o incompletezze nella tenuta del registro di carico e scarico

Se le indicazioni contenute nel registro sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati consentono di ricostruire le informazioni dovute si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 260 € a 1.550 €.

Mancata conservazione

• Nel caso in cui i registri relativi alle operazioni di smaltimento in discarica non vengono consegnati, al termine dell'attività, all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 260,00 a Euro 1.550,00.

• In caso di mancata conservazione dei registri si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 260,00 a Euro 1.550,00.

FORMULARIO

D.lgs. 152/06 art. 193 comma 1 - Durante il trasporto effettuato da Enti/Imprese i rifiuti sono accompagnati da formulario.

D.lgs. 152/06 art. 193:

comma 4 - Le disposizioni non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico, né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di 30 kg o di 30 l.

comma 4 bis - Le disposizioni non si applicano nel caso di trasporto di rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a) [*i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135*], effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione, purché tali rifiuti non eccedano la quantità di 30 kg o di 30 l.

FORMULARIO

Circolare agosto 1998

n) in via di principio il trasporto di rifiuti urbani che non deve essere accompagnato dal formulario di identificazione ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo n. 22/1997, è quello effettuato dal gestore del servizio pubblico nel territorio del Comune o dei Comuni per i quali il servizio medesimo è gestito. L'esonero dall'obbligo del formulario di identificazione si ritiene, tuttavia, applicabile anche nel caso in cui il trasporto dei rifiuti urbani venga effettuato al di fuori del territorio del Comune o dei Comuni per i quali è effettuato il predetto servizio qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni: 1) i rifiuti siano conferiti ad impianti di recupero o di smaltimento indicati nell'atto di affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani (e a tal fine si ritiene che il concessionario del servizio di raccolta di rifiuti urbani e/o frazioni differenziate di rifiuti urbani debba dotare ogni veicolo adibito al trasporto di una copia dell'atto di affidamento della gestione dal quale risulti, appunto, l'impianto cui sono destinati i rifiuti); 2) il conferimento di tali rifiuti ai predetti impianti sia effettuato direttamente dallo stesso mezzo che ha effettuato la raccolta.

Resta fermo che il trasporto di rifiuti urbani effettuato da un centro di stoccaggio a un centro di smaltimento o recupero deve sempre essere accompagnato dal formulario di identificazione.

FORMULARIO

I formulari di identificazione rifiuti sono **numerati e vidimati** da: uffici dell'Agenzia delle entrate, CCIAA di competenza territoriale, uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti.

I formulari sono **annotati** sul registro Iva acquisti.

La **vidimazione** dei formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

Il **modello da utilizzare** è quello definito nel DM 1 aprile 1998 n. 145, il quale all' art. 2 comma 1 **stabilisce** che per i formulari vale quanto segue:

- 1)devono essere **emessi da apposito bollettario a ricalco** conforme alla norma;
- 2)qualora siano **utilizzati strumenti informatici**, devono essere stampati su carta a modulo continuo a ricalco;
- 3)sono **predisposti da tipografie autorizzate** dal Ministero delle finanze ai sensi dell' art. 11 DM Finanze 29/11/1978, attuazione del DPR n 627/78;
- 4)**riportano indicazione degli estremi** dell' autorizzazione su ciascun modulo;
- 5)**la vendita da parte** del rivenditore deve avvenire nel rispetto di quanto previsto all' art. 10 del DM Finanze 29/11/1978;
- 6)**sono numerati progressivamente con l' adozione di prefissi alfabetici di serie** (numeri di serie e progressivi prestampati).

Il DM 1 aprile 1998 n 145, all' art. 4 comma 2 precisa che il **frontespizio del formulario prima dell' utilizzo deve essere compilato** nelle parti relative ai dati dell' impresa, mentre i dati relativi all' ubicazione dell' unità locale possono essere compilati anche dopo la vidimazione, ma comunque prima dell' emissione (utilizzo) del primo formulario.

FORMULARIO

nota Ministero del Giugno 2017

Il formulario è **compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmato** dal trasportatore al momento del trasporto del rifiuto. Il formulario è redatto in quattro copie (carta chimica): una copia del formulario rimane presso il produttore o detentore; le altre tre, controfirmate e datate in arrivo al destinatario, restano: una copia al destinatario e due al trasportatore, che provvede a trasmetterne una (**la quarta copia**) al produttore o detentore dei rifiuti, a trasporto concluso. In questo modo il destinatario dà atto di aver ricevuto i rifiuti.

In caso di mancata ricezione della **quarta copia del formulario** nel termine previsto, il produttore/detentore deve darne comunicazione alla Provincia o Città Metropolitana (alla Regione nell'ipotesi di trasporto transfrontaliero) al fine dell'esclusione della responsabilità.

Le copie del formulario devono essere conservate per 5 anni.

La copia conforme del formulario (consuetudine fra gli addetti ai lavori) non risponde a nessuna indicazione nella norma.

Di recente il **Ministero, con nota pubblicata** nel proprio sito <http://www.minambiente.it/pagina/quesiti>,

ha fornito un importante chiarimento sulle procedure di **formazione, trasmissione e conservazione dei documenti in formato digitale** (quarta copia del formulario) su richiesta di un' Impresa.

FORMULARIO

nota Ministero del Giugno 2017

Il Ministero precisa che: fermi restando gli obblighi e le procedure previste dall' art. 193 del D.lgs. 152/06 in merito alla compilazione e gestione dei formulari, è valida la procedura di formazione e trasmissione dei documenti in formato digitale conforme al Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) ai sensi del D.lgs. 82 del 7 marzo 2005 e ss.mm.ii..

Il succitato Codice definisce:

- il valore giuridico della trasmissione in formato digitale tramite P.E.C. in sostituzione dell' originale cartaceo (art.45 e art.48 D.lgs. 82/2005),
- le regole di conservazione e archiviazione (Capo III del CAD) e la firma digitale (Capo II, Sez. II del CAD).

In dettaglio la procedura standardizzata di invio e conservazione della quarta copia proposta dall' Impresa e accreditata dal ministero risulta così articolata, l' originale cartaceo (quarta copia):

- viene acquisito a mezzo scanner ottico in formato PDF/A
- firmato elettronicamente così come richiesto dall' art.3 del D.M 23/01/2004 senza marca temporale
- inviato a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) al produttore del rifiuto
- archiviato elettronicamente con idoneo software certificato.

L' originale cartaceo verrà archiviato, in armadi metallici aventi caratteristiche di resistenza al fuoco, in locali provvisti del Certificato di Prevenzione Incendi, e reso disponibile su richiesta alle autorità o al produttore.

FORMULARIO PER IL TRASPORTO Modelli 1/2

FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO
(DL n. 22 del 05/02/97 art. 15)

Serie e Numero: Del/../..
Numero registro:

(1) Produttore/Detentore:

Unità locale
C.fisc: N.Aut/Albo: del .../.../.....

(2) Destinatario:

Unità locale
C.fisc: N.Aut/Albo: del .../.../.....

(3) Trasportatore del rifiuto:

Unità locale
C.fisc: N.Aut/Albo: del .../.../.....

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento (..) di

Annotazioni

(4) Caratteristiche del rifiuto:

Descrizione
Codice Europeo:/.....
Stato fisico: (1) (2) (3) (4)
Caratteristiche di pericolo:
N. Colli/contenitori:

FORMULARIO PER IL TRASPORTO Modelli 2/2	(5) Rifiuto destinato a: (recupero/smaltimento) Caratteristiche chimico-fisiche
	(6) Quantità: (-) Kg. o litri (P.Lordo: Tara:) (-) Peso da verificarsi a destino.
	(7) Percorso (se diverso dal più breve):
	(8) Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID: (SI) (NO)
9) Firme: FIRMA DEL PRODUTTORE/DETENTORE *.....* FIRMA DEL TRASPORTATORE: *.....*	
(10) Cognome e Nome conducente Targa automezzo: Targa rimorchio: Data/ora inizio trasporto: del .../.../....	
(11) - Riservato al destinatario Si dichiara che il carico è stato: (-) accettato per intero (-) accettato per seguente quantità (Kg o litri): (-) respinto per le seguenti motivazioni: Data .../.../..... FIRMA DEL DESTINATARIO *.....*	

FORMULARIO

Sanzioni

(D.lgs. 152/2006, art. 258)

- Chiunque effettua il trasporto dei rifiuti senza il formulario o indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600 a € 9.300; nel caso il trasporto riguardi rifiuti pericolosi si applica la pena di cui all'articolo 483 del Codice penale (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, reclusione fino a 2 anni). Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche fisico-chimiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
- Se le indicazioni contenute nel formulario sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati consentono di ricostruire le informazioni dovute si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 260 a € 1.550; la stessa pena si applica in caso di mancata conservazione o invio alle autorità competenti del formulario.

SISTRI
SOGGETTI OBBLIGATI:
Produttori

- enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriale con più di 10 dipendenti, esclusi, indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui all'articolo 2135 del Codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'art. 183, c.1, lettera pp) del D.lgs. 152/2006,
- enti e imprese con più di 10 dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività di cui all'art. 184, c. 3, lettere b) - demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, c) - lavorazioni industriali, d) – lavorazioni artigianali, e) – attività commerciali, f) – attività di servizio, h) – attività sanitarie del D.lgs. 152/2006,
- enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio di cui all'art. 183, c. 1, lettera aa) del D.lgs. 152/2006,
- enti e imprese con più di 10 dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività di pesca professionale e acquacoltura, di cui D.lgs. 4 del 9/01/2012, ad esclusione, indipendentemente dal numero di dipendenti, degli enti e imprese iscritti alla sezione speciale 'imprese agricole' del registro delle imprese che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta (art. 183 c. 1, lettera pp) del D.lgs. 152/2006.

SISTRI
SOGGETTI OBBLIGATI:
Gestori

- enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale,
- enti e imprese che effettuano operazioni di trattamento, smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi,
- nuovi produttori di rifiuti pericolosi, cioè coloro che, da attività di trattamento su rifiuti pericolosi, ottengono rifiuti pericolosi diversi da quelli trattati per natura e composizione,
- enti e imprese che effettuano commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi,
- gli enti e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione Campania,
- soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi nell'ambito di un trasporto intermodale, in attesa di essere preso in carico da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.

SISTRI Sanzioni

Il D.L. n. 244/2016, c.d. “decreto Milleproroghe” (pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30/12/2016) ha posticipato al 1° gennaio 2018 solo le sanzioni connesse all’operatività del sistema SISTRI, mentre continuano ad essere in vigore le sanzioni, nella misura ridotta del 50%, per la mancata iscrizione e l’omesso pagamento del contributo SISTRI.


Si ricorda che, ai sensi dell’art. 260-bis del D.lgs. 152/2006, sia la mancata iscrizione sia l’omesso pagamento del contributo sono puniti con la sanzione amministrativa da 7.750 euro a 46.500 euro (la sanzione applicata per intero sarebbe da 15.500 euro a 93.000 euro).

ISCRIZIONI ALBO GESTORI AMBIENTALI

Rappresenta l’organo che abilita le imprese al trasporto dei rifiuti nelle varie categorie (specificità del rifiuto) e classi (quantitativo) dopo averne valutato idoneità tecnica, finanziaria ed una serie di elementi relativi ai titolari e amministratori dell’impresa.

La procedura di iscrizione si effettua alla sezione regionale dell’Albo (presso la CCIAA capoluogo di regione).

Le categorie previste sono 12, alcune suddivise in subcategorie e per ciascuna di esse c’è una suddivisione per classe legate all’importo dei lavori/quantità.



*Alcune tipologie
particolari di rifiuti*

-
Imballaggi

imballaggio primario o per la vendita: tutti gli imballaggi destinati alla vendita al dettaglio dei prodotti. Si suddividono, a loro volta, in imballaggio a diretto contatto con il prodotto, che ha una funzione di protezione del prodotto (ad esempio la lattina per bevande), e in sovra imballaggio, che ha invece una funzione di contenimento (un esempio è la pellicola di plastica che contiene più lattine di alluminio).

imballaggio secondario o multiplo: utilizzato, nei punti vendita, per il raggruppamento di un certo numero di prodotti, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale al consumatore finale o che possa servire solo a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita (ad esempio il vassoio di cartoncino che raggruppa più lattine).

imballaggio terziario o per il trasporto: utilizzato per facilitare la manipolazione ed il trasporto di grandi quantità di prodotti oppure di imballaggi secondari per evitare i danni connessi al trasporto (ad esempio il pallet su cui è possibile impilare anche 10.000 lattine di alluminio).

*Alcune tipologie
particolari di rifiuti*

-
Imballaggi

In base alla provenienza si distinguono:

- gli imballaggi domestici: tutti gli imballaggi provenienti dal consumatore finale (in prevalenza primari, con frazioni di secondari e terziari);
- gli imballaggi industriali: provenienti dal circuito di produzione e distribuzione dei prodotti; sono in genere secondari e terziari.

*Alcune tipologie
particolari di rifiuti*

-
PILE E BATTERIE

La gestione dei rifiuti derivanti da pile ed accumulatori viene normata dal D.lgs. n. 188 del 20 Novembre 2008 che recepisce in Italia la Direttiva Europea 2006/66/CE.

Tale decreto, come avviene per i RAEE, introduce la responsabilità dei produttori di pile e batterie che sono obbligati ad organizzare e sostenere economicamente la raccolta separata dei rifiuti derivanti questi prodotti.

Per adempiere tale obbligo i produttori possono organizzarsi su base individuale o attraverso sistemi collettivi.

L'intero sistema di raccolta viene organizzato ed ottimizzato a livello nazionale dal Centro di Coordinamento (CdCPA) al quale oggi aderiscono al circa 1500 aziende.

*Alcune tipologie
particolari di rifiuti*

-
OLi

La raccolta dell'olio usato è affidata al COOU che opera tramite a una struttura di aziende Consorziate, diffuse su tutto il territorio nazionale, che raccolgono i lubrificanti usati dai detentori di questo rifiuto: industrie, stazioni di servizio, autoriparatori, centri di raccolta comunali e isole ecologiche portuali.

La raccolta viene effettuata senza oneri a carico del detentore perché i costi sostenuti dai raccoglitori sono coperti dal Consorzio.

La legge vieta a stazioni di servizio o autoriparatori di ritirare l'olio usato che non derivi dalla propria attività.

Il privato cittadino può quindi conferire l'olio usato che deriva dal "fai da te" solo presso i centri di raccolta del proprio Comune.

Alcune tipologie particolari di rifiuti

- OLi Normativa

- Decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 95 "Norme relative alla eliminazione degli oli usati"
- Decreto ministeriale 17 febbraio 1993 "Contributo dovuto dalle imprese partecipanti"
- Decreto ministeriale 16 maggio 1996 n. 392 "Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati"
- Decreto legislativo 11 maggio 2005 n.133 "Norme in materia di incenerimento dei rifiuti"
- Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.EL152 e smi, "Norme in materia ambientale"
- Decreto ministeriale 8 aprile 2008 "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato"
- Decreto ministeriale 13 maggio 2009 "Modifica del decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato"
- Art. 13 – Legge 2 novembre 2009, n.166 "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia della Comunità Europea"
- Decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 " Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE"

Consorzi Imballaggi

Sistema CONAI art. 244 D.lgs. 152/2006

La finalità è quella di garantire il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio nonché il necessario raccordo con l'attività di raccolta differenziata effettuata dalle pubbliche amministrazioni

In attuazione della Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, modificata dalla Direttiva 2004/12/CE, è stato istituito il CONAI, a cui i produttori e gli utilizzatori di imballaggi sono obbligati a partecipare.

Il sistema CONAI si basa sull'attività di sei Consorzi rappresentativi dei materiali:

RICREA – Consorzio Nazionale per il Riciclo ed il Recupero degli imballaggi in ACCIAIO

CIAL – Consorzio Imballaggi ALLUMINIO

COMIECO – Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base cellulosa

RILEGNO – Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclaggio degli Imballaggi in LEGNO

COREPLA – Consorzio per la Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero dei Rifiuti di Imballaggi in PLASTICA

COREVE – Consorzio Recupero VETRO

ALTRI Consorzi

(artt. 233/237 del D.lgs. 152/06)

La finalità è quella di razionalizzare, organizzare e gestire la raccolta e il trattamento di determinati flussi di rifiuti per garantire il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio

POLIECO – Consorzio nazionale per il riciclaggio dei rifiuti di beni in Polietilene esclusi gli imballaggi.

Al fine di ridurre il flusso di rifiuti di polietilene destinati allo smaltimento è stato istituito il consorzio Polieco. L'obiettivo primario di questo consorzio è quello di favorire il ritiro dei beni a base di polietilene al termine del ciclo di utilità per avviarli ad attività di riciclaggio e recupero.

CONOE – Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli Olii e dei grassi vegetali ed animali esausti.

Il CONOE, ha il compito di assicurare su tutto il territorio nazionale il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento e il recupero della filiera oli e grassi vegetali e animali esausti, al fine di garantire la tutela dell'ambiente e della salute pubblica assicurando una progressiva diminuzione della dispersione di tali sostanze.

COOU – Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati.

Istituito nel 1982 a seguito della direttiva comunitaria CE/75/439/CE aderiscono le imprese che producono, importano o mettono in commercio oli lubrificanti base, quelle che effettuano il recupero e la raccolta degli oli lubrificanti usati e quelle che effettuano la sostituzione e la vendita degli oli lubrificanti, al fine di dare attuazione ad alcuni precisi obblighi e divieti di carattere generale dettati per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

FOCUS MANUTENZIONE DEFINIZIONI

Complesso delle operazioni necessarie a "conservare la conveniente **funzionalità ed efficienza**", ma anche **rinnovare e sostituire parti strutturali** degli edifici e degli impianti.

dove per

funzionalità si intende "la rispondenza a specifiche esigenze"

e per

efficienza "la capacità costante di rendimento e di rispondenza alle proprie funzioni o ai propri fini"

mentre

rinnovare e sostituire -> realizzare opere che portano a rinnovare senza alterare volumetria e destinazione d'uso

Quindi è nell'ambito delle attività di manutenzione che si possono generare rifiuti per i quali è necessaria una corretta gestione, cioè:

- definire il produttore
- definire il luogo di produzione
- effettuare il deposito temporaneo
- mantenere la tracciabilità

le definizioni di cosa rientra negli interventi sopra indicati le troviamo nel DPR 380/2001 (edilizia).

In particolare si applica:

nelle **attività di manutenzione ordinaria (DPR 380/01, art. 3, comma 1 lett. a)** che
nelle **attività di manutenzione straordinaria (art. 3, comma 1 lett. b).**